

Gentile Cliente,

la informiamo che, **con decorrenza 13 agosto 2011, l'importo limite** di 5.000,00 euro posto dalla normativa antiriciclaggio\* in materia di contante, assegni, libretti di deposito al portatore e altri titoli al portatore è stato ridotto a **2.500,00 euro**. Rimandiamo alla lettura della normativa di seguito descritta, sottolineando l'importanza di conoscere le nuove regole per non incorrere in pesanti sanzioni.

## ASSEGNI

### Assegni bancari

- Gli assegni bancari e postali devono essere rilasciati da banche e Poste Italiane Spa, già muniti della clausola di **“non trasferibilità”** a far data dal 30.04.2008.
- Gli assegni bancari emessi per importi **pari o superiori a 2.500,00 euro** devono recare la **clausola di non trasferibilità e l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario**. Rammentiamo che, a prescindere dalla normativa, gli assegni muniti della clausola “non trasferibile”, qualunque sia il loro importo, devono sempre recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.
- È possibile emettere assegni liberi richiedendo per iscritto alla banca (tramite gli appositi moduli disponibili presso le filiali) il **rilascio di libretti di assegni privi della clausola “non trasferibile”**. La richiesta è soggetta al pagamento di 1,50 euro per singolo assegno (15,00 euro per carnet) a titolo di imposta di bollo, che la banca incassa all'atto del rilascio del libretto. Gli assegni privi di tale clausola possono essere emessi solo per importi inferiori a 2.500,00 euro.  
Per importi pari o superiori la clausola di non trasferibilità deve sempre essere apposta da chi emette l'assegno, al fine di evitare la comunicazione dell'irregolarità al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) da parte della banca.

### Assegni circolari

- Gli assegni circolari sono già muniti della clausola **“non trasferibile”** e recano, come previsto, l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.
- È possibile, per importi inferiori a 2.500,00 euro, ottenere l'emissione di assegni privi della clausola di non trasferibilità, presentando richiesta scritta alla banca (per mezzo degli appositi moduli disponibili presso le filiali).
- La richiesta comporta il pagamento di 1,50 euro per singolo assegno a titolo di imposta di bollo, che la banca incassa per conto dell'Erario al momento del ritiro degli assegni.

### Assegni all'ordine del traente

- Gli assegni emessi dal traente in suo favore (ad esempio quelli recanti la dicitura “a me medesimo”, a me stesso”, a mio “proprio favore” ecc.) non possono circolare e devono essere unicamente girati per l'incasso dallo stesso traente ad una banca o a Poste Italiane S.p.A.

## LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

- Il saldo dei libretti di deposito bancari al portatore non può essere pari o superiore a 2.500,00 euro.  
Di conseguenza, i libretti in circolazione aventi un saldo pari o superiore a tale importo dovranno essere estinti dal possessore ovvero ricondotti ad un importo che non ecceda tale soglia entro il **30 SETTEMBRE 2011**.
- Nel caso in cui un libretto di deposito al portatore venga trasferito ad altro soggetto, il cedente dovrà comunicare alla banca, entro 30 giorni dal trasferimento, i dati identificativi del soggetto a cui ha trasferito la proprietà del libretto, l'accettazione di questi (se la data di trasferimento dichiarata è pari o successiva al 5 novembre 2009) e la data di trasferimento.

## TRASFERIMENTO DI CONTANTE, LIBRETTI DI DEPOSITO E TITOLI AL PORTATORE

- Dal 13 agosto 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 2.500,00 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Il personale della filiale è a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

Banca Popolare FriulAdria S.p.A.

\* Decreto Legislativo n. 231/2007, così come modificato dal Decreto Legge n. 112/2008 e convertito con modificazioni nella Legge n.133/2008, dal D.lgs n. 151/2009 e dal D. Legge n. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge n.122/2010, ulteriormente modificato con. D.l. n. 138 del 13/8/201, convertito con modificazioni in Legge n. 148 del 14/09/2011.